



PROVINCIA DI POTENZA

UFFICIO PIANIFICAZIONE e SVILUPPO INFORMATICO

AREA GARE- SUA

PROCEDURA APERTA

OGGETTO: Stazione Unica Appaltante - Provincia di Potenza - Ente committente: Comune di Picerno - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: Missione 5- Componente 2 - Investimento 1.1 "Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti"- Linea 1.1.4“ Rafforzamento dei Servizi Sociali e prevenzione del fenomeno dei BURN OUT tra gli operatori sociali del PNNR negli ambiti socio territoriali Area Urbana Potenza-Marmo Platano Melandro - Lagonegrese Pollino - Vulture Alto Bradano"- Codice gara: G00386

PREMESSA

In esecuzione della Determinazione Dirigenziale a contrarre del Servizio Amministrativo Contabile del Comune di Picerno n. 523 del 04/09/2023, con la quale, a seguito dell'esito negativo della manifestazione di interesse per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Picerno in data 27/03/2023 con Avviso prot. 2578, ed a seguito della procedura aperta andata deserta avviata da questa SUA con Determinazione Dirigenziale n. 2026 del 18/09/2023, si è disposto di procedere all'espletamento di procedura aperta per l'affidamento del servizio in oggetto, avvalendosi della SUA della Provincia di Potenza a cui il Comune di Picerno ha aderito ai sensi dell'art.37 comma 4 del D.lgs 50/2016 con Convenzione sottoscritta il 14/06/2022

si indice

procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

MODALITA' TELEMATICA DI SVOLGIMENTO DELL'APPALTO

La procedura è espletata, ai sensi dell'art. 58 del Codice, attraverso il Portale della piattaforma di E-Procurement della Provincia di Potenza, raggiungibile al link www.suaprovinciapotenza.it e secondo i requisiti previsti dall'allegato XI del Codice.

La registrazione dell'operatore economico al Portale è condizione necessaria ai fini della presentazione dell'offerta telematica. A tal fine, è possibile consultare la Guida per la Registrazione al Portale, disponibile nella Sezione "Istruzioni e manuali" dello stesso.

Al fine del corretto utilizzo della piattaforma e dell'invio dell'offerta, l'operatore economico può, inoltre, prendere visione della "Guida alla presentazione delle offerte telematiche", disponibile nella Sezione "Istruzioni e manuali" del Portale.

Nel corso della procedura di registrazione, l'operatore economico accetta espressamente le "Regole di utilizzo della piattaforma telematica" della Provincia di Potenza.

Gli operatori economici possono richiedere assistenza attraverso il modulo web integrato nella piattaforma alla Sezione "Help Desk Operatore economico". I servizi di assistenza tecnica sono assicurati sino a 48 ore prima dei termini per la presentazione delle offerte nei giorni e negli orari in cui il servizio di Help Desk è disponibile, diversamente non può essere garantita la risoluzione dell'intervento in tempo utile.

OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO

Oggetto del presente appalto è il "Servizio di Supervisione per il rafforzamento dei servizi sociali e per la prevenzione del burn out degli operatori" così come descritto alla scheda 2.7.2 del Piano nazionale degli interventi e dei servizi Sociali 2021-2023, ove lo stesso è individuato come uno dei Livelli Essenziali di Assistenza Sociale

CIG: A010FC12FA

CUP: H24H22000180006

CUI: L80002250761202200001

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Nicola Caggiano (Comune di Picerno)

Il progetto di servizio è stato approvato con la Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Picerno n. 35 del 25/05/2023 e consta dei seguenti Elaborati:

Capitolato di Appalto

DUVRI

Relazione Illustrativa

Gli elaborati di progetto e la documentazione di gara sono disponibili sul sito internet www.suaprovinciapotenza.it

L'importo complessivo dell'appalto, **compresi** gli oneri per la sicurezza ammonta ad € **162.324,59** (diconsi Euro centosessantaduecentoventiquattro/59)

Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ammontano ad € **1.800,00** (diconsi Euro milleottocento/00)

L'importo a base di gara, esclusi gli oneri per la sicurezza, ammonta ad € **160.524,59** (diconsi Euro centosessantacinquecentoventiquattro/59)

Il luogo di esecuzione del servizio: le attività coordinate dal Comune di Picerno individuate dall'Ente capofila dell'ambito territoriale Marmo Platano Melandro si svolgeranno nei seguenti ambiti territoriali della Basilicata:

Ambito territoriale Marmo Platano Melandro

Area urbana di Potenza

Ambito Territoriale Alto Basento

Ambito territoriale Lagonegrese Pollino

Ambito Territoriale Vulture Alto Bradano

La durata prevista è di mesi 30 (**trenta**) con presunta data di decorrenza a partire dal 1° Ottobre 2023, ovvero dalla data di effettivo avvio del servizio.

È facoltà dell'Amministrazione Comunale chiedere, nelle more della stipula del contratto, e qualora se ne ravvisino ragioni di particolare urgenza, l'avvio anticipato dell'esecuzione del contratto ai sensi di quanto disposto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016. Resta inteso che, in caso di risoluzione anticipata del contratto o alla scadenza naturale del medesimo, tutte le autorizzazioni, licenze o concessioni decadono automaticamente senza che l'Operatore Economico Aggiudicatario possa vantare diritti di qualsiasi natura, anche economica.

MODALITÀ ESSENZIALI DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO:

La spesa complessiva di progetto, pari ad € 209.548,80, è finanziata con fondi di cui al PNNR Missione 5- Componente 2 - Investimento 1.1 "Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti"- Linea 1.1.4 e grava sul Bilancio del Comune di Picerno al codice bilancio 12.05-1.03.02.15.009/ cap 1402/2 del corrente bilancio di previsione 2023/2025, annualità 2023 consequenziale per la copertura economica di tutto il progetto a valere sulla Missione 5 Componente 2 Investimento 1.1 del PNNR

TERMINE ULTIMO DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Ore 12:00 del giorno 04/10/2023

PRESA VISIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI

La presa visione degli elaborati costituenti il progetto a base di gara viene consentita attraverso la pubblicazione del link che permette accedere agli stessi sulla Piattaforma SUA dove viene svolta la procedura.

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti formulati esclusivamente attraverso il Portale della Provincia di Potenza. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

L'operatore economico, dopo aver effettuato l'accesso secondo le modalità specificate nella "Guida alla registrazione al Portale", individua la presente procedura attraverso la voce "Bandi di gara", nell'Area personale.

Nella sezione "Comunicazioni riservate al concorrente", l'operatore economico, attraverso la funzione "Invia una nuova comunicazione" inserisce il quesito, acclude gli eventuali allegati e, invia la comunicazione. Al fine della corretta trasmissione del suddetto quesito, l'operatore economico prende visione del paragrafo III della "Guida alla presentazione delle offerte telematiche". Il buon esito dell'invio della comunicazione è notificato tramite e-mail.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite mediante pubblicazione in forma anonima sulla pagina del Portale dedicata alla presente procedura, accessibile dall'Area Riservata dell'Operatore Economico. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

REGOLE APPLICABILI ALLE COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica certificata, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

L'amministrazione in via **le comunicazioni di cui agli artt. 76 e 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016** all'indirizzo di **posta elettronica certificata** indicato dal concorrente in sede di presentazione delle offerte.

Pertanto le predette comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate in modalità telematica mediante Portale e con l'ausilio di notifiche PEC rese all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara diverse dalle comunicazioni di cui al punto precedente avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara riservata al concorrente

Nel caso fosse necessario convocare ulteriori sedute di gara, oltre la prima, onde addivenire alla proposta di aggiudicazione della stessa, con avviso sul sito internet raggiungibile all'indirizzo www.suaprovinciapotenza.it, sulla pagina dedicata alla presente procedura, alla voce "Comunicazioni della Stazione Appaltante", si darà evidenza 3 giorni prima della data fissata, della convocazione delle eventuali successive sedute di gara; tale metodo di comunicazione verrà adottato anche nel caso di nuova aggiudicazione a seguito di decadenza o annullamento della precedente.

L'operatore economico è pertanto tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'area "Comunicazioni" e tutte le sezioni informative della piattaforma www.suaprovinciapotenza.it.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 52 predetto, la comunicazione orale sarà utilizzata in relazione a comunicazioni diverse da quelle relative agli elementi essenziali della procedura di appalto, purché il contenuto della comunicazione orale sia sufficientemente documentato. A tal fine, gli elementi essenziali della procedura di appalto includono i documenti di gara, le richieste di partecipazione, le conferme di interesse e le offerte. In particolare le comunicazioni orali con offerenti che potrebbero incidere significativamente sul contenuto e la valutazione delle offerte sono documentate in misura sufficiente e con mezzi adeguati.

Resta fermo tutto quanto previsto in merito all'informazione dei candidati e degli offerenti da parte dell'art. 76 del Codice.

DOCUMENTAZIONE DI GARA E CHIARIMENTI

La documentazione di gara comprende:

Bando di gara

Determinazione a Contrattare

Progetto di servizio

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet www.suaprovinciapotenza.it, sulla pagina dedicata alla presente procedura.

Sulla base di detta documentazione, il concorrente dovrà formulare la propria offerta.

Gli operatori economici possono richiedere eventuali chiarimenti inerenti alla presente procedura di gara mediante la proposizione di quesiti scritti, formulati esclusivamente in lingua italiana e attraverso il Portale.

L'operatore economico, dopo aver effettuato l'accesso, secondo le modalità specificate nella Guida alla registrazione al portale, individua la presente procedura attraverso la voce "Elenco bandi di gara", nell'Area personale. Nella relativa sezione "Comunicazioni riservate al concorrente", l'operatore economico, attraverso la funzione "Invia una nuova comunicazione", inserisce il quesito, acclude gli eventuali allegati e, invia la comunicazione. Al fine della corretta trasmissione del suddetto quesito, l'operatore economico prende visione della Guida alla presentazione delle offerte telematiche. Il buon esito dell'invio della comunicazione è notificato tramite e-mail.

I chiarimenti devono essere inoltrati entro e non oltre il giorno 02/10/2023 ore 12:00.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Responsabile del Procedimento di gara è la Responsabile P.O. dell'Area Gare- SUA: Dott.ssa Valentina Del Grosso

FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute. Il sistema rilascia un "PASSOE" da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Ai sensi della Delibera ANAC n. 464 del 27/07/2022 la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario comprovabili mediante i documenti indicati all'articolo 5 della stessa avviene, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del Codice e della presente delibera attuativa, attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il FVOE.

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'[articolo 3, comma 1, lettera p\)](#) del Codice dei Contratti, così come definiti dal comma 2 dell'art. 45 del predetto Codice, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in possesso dei seguenti requisiti:

a) ordine generale

- assenza motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016
- assenza del divieto a contrattare con la PA, previsto dall'art. 53 comma 16ter del D. Lgs 165/2001;
- (per le persone giuridiche) essere iscritti alla Camera di Commercio per attività simili a quelle oggetto della presente procedura
- (per le persone fisiche) essere in possesso di partita IVA individuale
- (per le cooperative) iscrizione all'Albo delle società Cooperative o per le Cooperative Sociali, iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali della Regione di Competenza
- (solo se pertinente per gli enti del terzo Settore) iscrizione al RUNTS o all'apposito albo regionale

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48 comma 7, primo periodo del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lettere b e c sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del Codice Penale. In alternativa i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal Consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice, qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. b), è tenuto anche esso ad indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

Ai sensi dell'art. 48 comma 9 del Codice è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 17, 18 e 19 del medesimo articolo è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, pena l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in un raggruppamento di indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le modalità di partecipazione al raggruppamento, al fine di rendere possibile la verifica del possesso dei relativi requisiti, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella quota corrispondente.

Ai sensi dell'art. 47 comma 2 del Codice i consorzi di cui agli articoli 45 comma 2 lett. c) e 46 comma 1 lettera f), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

Non è ammessa la partecipazione contemporanea alla stessa gara da parte di imprese che abbiano gli stessi titolari e coincidenza totale o parziale di amministratori o direttori tecnici.

Nel caso in cui risultino, anche ad aggiudicazione avvenuta, tra l'impresa aggiudicataria ed altre imprese partecipanti alla stessa gara, accertati sulla base di univoci elementi e previe verifiche di legge, rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c., ovvero relazioni, anche di fatto, tali da comportare la imputabilità delle relative offerte ad un unico centro decisionale, ovvero risulti accertata la coincidenza totale o parziale di titolari, amministratori o direttori tecnici – l'aggiudicazione sarà annullata e si procederà all'esclusione dalla gara delle imprese coinvolte per violazione del principio di segretezza delle offerte, fatta salva ogni ulteriore conseguenza anche penale a carico delle imprese che abbiano prodotto eventuali dichiarazioni non rispondenti a verità.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 80 del Codice i precedenti penali eventualmente emergenti dalla documentazione presentata o comunque accertati a carico dei concorrenti verranno valutati, ai fini dell'ammissibilità alla gara, secondo le indicazioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 182/400/93 del 01/03/2000 ed in generale alle Determinazioni dell'ANAC.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 80 predetto l'esclusione di cui ai commi 1 e 2 non sarà disposta quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179 settimo comma del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. In particolare si considereranno estinti, ai sensi dell'art. 178 c.p. e dell'art. 445, comma 2 del c.p.p. i soli reati per i quali sia intervenuto un provvedimento giurisdizionale che abbia espressamente dichiarato l'estinzione degli stessi (Det Aut. Vig. 13 del 15/07/2003 e ss)

Le annotazioni rinvenibili nel casellario informatico delle imprese qualificate potranno costituire mezzo di prova per l'accertamento dei "gravi illeciti professionali" commessi dal concorrente costituente causa di esclusione ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. C del Codice. Le relative risultanze verranno valutate alla luce delle indicazioni espressa dall' ANAC (Linee Guida n. 6) e dalla giurisprudenza amministrativa.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 80 del Codice in qualunque momento della procedura si procederà all'esclusione dell'operatore economico, qualora risulti che lo stesso si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2,4 e 5.

Ai sensi dei commi 7, 8 e 9 dell'art. 80 del Codice un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti (self cleaning). Se questo Ente riterrà che le misure adottate sono sufficienti, l'operatore economico non verrà escluso dalla procedura. Viceversa dell'esclusione verrà data motivata comunicazione all'operatore economico. In ogni caso un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 ed 8 predetti nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Ai sensi del comma 11 dell'art. 80 del Codice le cause di esclusione previste dallo stesso non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12 sexies del D.L. 306/92 convertito con modificazioni dalla legge 356/92 o degli articoli 20 e 24 del d. Lgs. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

È prevista, a pena di esclusione, l'accettazione delle disposizioni contenute nella Deliberazione della Giunta della Provincia di Potenza n. 85 del 25/09/2014 recante "Approvazione del patto di integrità in materia di contratti pubblici".

Costituisce altresì causa di esclusione il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel suddetto patto di integrità (art. 1 comma 17 della legge 6 novembre 2012, n. 190).

Altri motivi di esclusione

Trattandosi di procedura afferente gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza o del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari, **ai sensi dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021, sono esclusi dalla procedura di gara:**

- **(comma 2) gli operatori che occupano oltre cinquanta dipendenti e che, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, non producano copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente**

trasMESSO alle rappresentanze sindacali aziendali ed alla consigliera di parità, ovvero in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali ed alla consigliera di parità.

- (comma 3 e comma 6) **gli operatori economici interdetti dalla partecipazione alle procedure finanziate con i fondi del PNNR o del PNC in quanto, occupando un numero pari o superiore a quindici dipendenti, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto di appalto**, sempre finanziato in tutto o in parte con tali fondi, la relazione **di genere sulla situazione del personale** maschile e femminile in ognuna delle professioni, ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, delle retribuzioni effettivamente corrisposte.
- (comma 3 bis) **gli operatori economici che** al momento della presentazione dell'offerta, non abbiano assolto agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.
- (comma 4) **gli operatori economici che non assumano l'obbligo di assicurare**, in caso di aggiudicazione del contratto e con riferimento alle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali:
 - **una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile;**
 - **una quota pari al 30 per cento di occupazione femminile.**

b) ordine speciale

- Aver svolto almeno un servizio analogo al servizio oggetto dell'affidamento, rivolti ad operatori sociali e socio sanitari, per un periodo di durata non inferiore a 18 mesi anche non consecutivi negli ultimi cinque anni, a favore di soggetti pubblici o privati.

Per i servizi analoghi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si intendono servizi di organizzazione, attivazione ed erogazione di servizi di supervisione, accompagnamento, di monitoraggio, agli operatori sociali per la prevenzione del fenomeno del burn out.

In caso di consorzio o contratto di rete i requisiti di capacità tecnico professionale richiesti dovranno essere posseduti dal consorzio. Dovranno essere indicati i soggetti che effettueranno il servizio.

In caso di partecipazione sotto forma di RTI/ATI, la mandataria dovrà possedere i requisiti di capacità tecnico professionale in misura non inferiore al 60%, al fine di garantire il coordinamento e l'omogeneità del servizio da considerare ai fini della documentazione di gara.

Comprova: elenco dei principali servizi svolti nel quinquennio antecedente la pubblicazione della procedura, con l'indicazione dei rispettivi importi, date di decorrenza e destinatari (contraenti) pubblici o privati, con attestazione che i singoli servizi sono stati svolti regolarmente.

- requisiti di cui alla scheda tecnica LEPS "Supervisione del personale dei servizi sociali" all'interno del Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021/2023

Per lo svolgimento del compito complesso che gli è affidato, è necessario che il Supervisore possieda alcune caratteristiche fondamentali in relazione anche al gruppo dei supervisionati. In generale:

- Il supervisore deve essere appartenente alla stessa professione del gruppo di supervisionati in modo da favorire il rafforzamento dell'identità professionale degli operatori in percorsi di riflessione sull'azione professionale.
- Deve aver seguito percorsi formativi per diventare formatore e supervisore.
- Il supervisore deve possedere una capacità pedagogica e una attitudine formativa.
- Il supervisore deve aver approfondito i fondamenti teorici, metodologici ed eticodeontologici della professione e, in generale, del servizio sociale.
- Il supervisore stesso ha l'obbligo di percorsi specifici di formazione e supervisione.

Il supervisore di un gruppo composto da assistenti sociali deve essere in possesso del titolo di studio richiesto per l'iscrizione all'Albo degli Assistenti Sociali, essere regolarmente iscritto all'Albo degli Assistenti sociali, essere in possesso di tutti i requisiti di legge per l'esercizio della professione, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dal D.P.R. 137/2012, aver maturato una comprovata esperienza nel lavoro sociale di (almeno 7 anni) ed un'adeguata esperienza nella supervisione di Assistenti Sociali (almeno 5 anni).

La supervisione di tipo organizzativo rivolta alle équipes interprofessionali può essere condotta anche da altri professionisti in possesso di adeguata formazione ed esperienza.

Supervisione di un gruppo composto da educatori professionali o psicologi o altre figure professionali: Il supervisore di un gruppo composto solamente da una di queste tipologie di professioni deve essere in possesso del titolo di studio richiesto per l'iscrizione agli Ordini di rispettiva appartenenza, laddove previsti, e in tal caso esservi regolarmente iscritto, essere in possesso di tutti i requisiti di legge per l'esercizio della professione, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dal DPR 137/2012, aver maturato una comprovata esperienza nel lavoro sociale (almeno 7 anni) ed un'adeguata esperienza nella supervisione della categoria di operatori sociali di appartenenza (almeno 5 anni).

La supervisione di tipo organizzativo rivolta alle équipes interprofessionali può essere condotta da ciascuna delle categorie professionali presenti nell'équipe purché in possesso dei previsti requisiti e di adeguata formazione ed esperienza. Il supervisore deve essere individuato per la competenza sulla tematica/ambito di intervento specifici e in possesso dei previsti requisiti e di adeguata formazione ed esperienza. L'azione del supervisore è vincolata al segreto professionale ed al rispetto del Codice deontologico della professione di appartenenza. Il supervisore è tenuto a rendere una relazione finale ai committenti in cui indica, laddove presenti ed in accordo con il gruppo, criticità o problematiche rilevate. Il supervisore, nell'ambito della propria proposta progettuale, solitamente propone occasioni

di supervisione individuale di almeno un'ora, qualora si rilevassero l'esigenza di un confronto su aspetti specifici o situazioni di problematicità.

Comprova: dai curricula presentati per il ruolo di Supervisore si dovrà evincere chiaramente il possesso dei suddetti requisiti.

AVVALIMENTO

E' ammesso l' avvalimento secondo le prescrizioni di cui all'art. 89 del Codice.

Il concorrente singolo, raggruppato o consorziato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico o organizzativo, ovvero di attestazione SOA, di cui sia in tutto o in parte carente, avvalendosi delle capacità/requisiti di un altro soggetto, anche di partecipanti al raggruppamento (cd. Avvalimento interno), a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali.

La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85,86 e 88 del Codice se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dell'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

È ammesso l' avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

In relazione a ciascuna gara, non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. In tali casi si procederà con l'esclusione:

- di tutti i concorrenti che si avvalgono della medesima impresa ausiliaria;
- del concorrente che si avvale dei requisiti di un'impresa ausiliaria che partecipa alla procedura.
- del concorrente che sia anche impresa ausiliaria di altro concorrente.

Ai sensi dell'art 110 comma 5 del Codice l'impresa ammessa al concordato preventivo di continuità aziendale, fermo quanto previsto dal successivo comma 6, non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 4, del R.D. 16/3/1942 n. 267 e s.m.i. l'impresa ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale può partecipare a procedure di assegnazione di contratti pubblici nel rispetto delle condizioni ivi previste. Può altresì partecipare riunita in un raggruppamento temporaneo di imprese a condizione che non rivesta la qualità di mandataria, ai sensi dell'art. 33, comma 3 del D.L. n. 83/2012, convertito in L. n. 134/2012, e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto del servizio oggetto del presente bando. Il contratto non può essere ceduto, totalmente o parzialmente, a terzi. La cessione effettuata in violazione del seguente divieto è inefficace verso la Stazione Appaltante.

CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

L'offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base, e cioè € **3.246,49**, costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione può essere costituita a scelta dell'offerente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- in contanti, con versamento presso IBAN IT78N0542404297000000000074

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- a in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- b documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- c copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Inoltre la garanzia dovrà:

- a) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta; b) prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese:

- **se non costituito la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.**
- **Se costituito la garanzia fideiussoria può essere intestata alla sola impresa capogruppo.**

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice:

- qualora il concorrente sia in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la cauzione provvisoria è ridotta del 50%;
- qualora il concorrente sia in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) ai sensi del regolamento CE 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'importo della garanzia è ridotto del 30% anche cumulabile con la riduzione di cui al primo capoverso;

- qualora il concorrente sia in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNIENISO14001 l'importo della garanzia è ridotto del 20%;
- qualora il concorrente abbia sviluppato un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNIENISO14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNIISO/TS14067 l'importo della garanzia è ridotto del 15%;

Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Si fa presente che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente

Per fruire delle predette riduzioni il concorrente deve produrre copia conforme delle certificazioni di qualità predette ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 contenente tutti i dati della certificazione di qualità di cui si è in possesso.

In caso di ATI orizzontale il beneficio della riduzione, verrà applicato solo se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità ovvero della dichiarazione di elementi significativi e correlati del sistema di qualità.

La mancata presentazione in sede di gara della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate non costituirà immediata causa di esclusione dalla procedura, ma verrà soggetta a soccorso istruttorio per irregolarità non essenziale; se a seguito di richiesta istruttoria della stazione appaltante non si procederà alla produzione della cauzione mancante o di importo corretto, si procederà alla esclusione del concorrente dalla gara.

All'atto in cui comunicherà l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, questo Ente provvederà contestualmente, nei loro confronti allo svincolo della garanzia provvisoria presentata in sede di gara, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia scaduto il termine di efficacia della garanzia.

Per la sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario deve costituire una **garanzia cd. "Definitiva"**, pari al 10% dell'importo contrattuale, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del codice dei contratti.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/ o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante

PAGAMENTO IN FAVORE DELL' AUTORITA'

I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare, entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte indicata nella presente lettera di invito, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari ad € **18,00** secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 621 del 21 dicembre 2022, "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2023".

L'OE deve versare la contribuzione per ogni CIG afferente al lotto a cui intende partecipare, entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte prevista dall'avviso pubblico, dalla lettera di invito oppure dalla richiesta di offerta comunque denominata.

Le modalità di pagamento sono disponibili sul Portale dei pagamenti dell' A.N.AC., previa generazione di un avviso di pagamento pagoPA, identificato dallo IUV (Identificativo Univoco Versamento), attraverso il servizio GCG. La "ricevuta pagamento" rilasciata a conclusione del processo di pagamento dovrà essere utilizzata per la presentazione dell'offerta.

I concorrenti sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell'art. 1, comma 67 della legge 266/2005.

Nel caso di:

- mancata presentazione della ricevuta di versamento del contributo;
- presentazione di ricevuta riportante un CIG diverso da quello che identifica la procedura;
- effettuazione del versamento con modalità diverse da quelle previste dal bando

si procederà all'attivazione della procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 del Codice.

All'esito del soccorso istruttorio, in caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE – SOCCORSO ISTRUTTORIO –

Al fine di evitare dichiarazioni irregolari o incomplete si invitano i concorrenti ad avvalersi dei modelli allegati al presente bando. A tal uopo si precisa che tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- 1) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.p.r. 445/2000 e firmate digitalmente dal dichiarante;
- 2) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- 3) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati.

Questa stazione appaltante accetta in ogni caso il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea, ai sensi dell'art. 85 del Codice. Il modello di DGUE è allegato alla presente. Per la corretta compilazione del suddetto modello, si veda la Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18/07/2016, n. 3, Linee Guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 05/01/2016, pubblicato sulla GU n. 174 del 27/07/2016.

Si segnala che, poiché nel mese di Aprile 2019 la Commissione Europea ha dismesso il servizio gratuito di gestione del DGUE elettronico messo a disposizione degli Stati Membri, rimettendo ai singoli Stati la creazione del proprio sistema e considerato che lo stato italiano non ha ancora provveduto, per la gara in corso verrà fornito un modello di DGUE Editabile che il concorrente dovrà compilare, convertire in pdf, firmare digitalmente ed allegare alla documentazione di gara.

Si precisa che nel caso di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei o consorzi ordinari oltre alla domanda di partecipazione in raggruppamento (allegata al presente bando), ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario dovrà compilare un proprio D.G.U.E. da inserire all'interno della busta virtuale amministrativa.

Si precisa che nel caso di partecipazione di Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili oltre alla domanda di partecipazione ad hoc allegata al presente bando presentata dal consorzio, i singoli consorziati per i quali il consorzio concorre dovranno compilare un proprio D.G.U.E. da inserire all'interno della busta virtuale amministrativa.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del D.G.U.E., con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, questo Ente assegnerà, tramite il Portale della Provincia di Potenza, al concorrente un termine, non superiore a **5 giorni**, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere, da presentare a pena di esclusione. L'operatore economico, attraverso le "Comunicazione riservate al concorrente", provvede ad integrare quanto richiesto dall'Amministrazione. Per approfondimenti, si rinvia al paragrafo VII della "Guida per la presentazione di un'offerta telematica".

Ove il concorrente produce dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta di soccorso effettuata, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

N.B: nel caso in cui il concorrente non intenda ottemperare alla richiesta di soccorso istruttorio oppure nel caso di inutile decorso del termine assegnato per la sanatoria, il concorrente sarà escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

In ogni caso il soccorso istruttorio non può essere strumentalmente utilizzato per l'acquisizione in gara di un requisito (generale o speciale) o condizione di partecipazione, mancante o non posseduto alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta ovvero di un documento necessario alla partecipazione alla procedura non costituito entro tale data.

L'integrazione/regolarizzazione in sanatoria non sarà comunque consentita nei casi di inadempimenti essenziali irrimediabili nei quali pertanto la stazione appaltante procederà direttamente all'esclusione del concorrente, quali, a titolo meramente esemplificativo:

- Offerte alla pari o in aumento, plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato o per persona da nominare o contenenti riserve e/o comunque difformi dalle prescrizioni di cui al bando e al presente disciplinare;
- Mancanza dell'istanza di partecipazione o dell'offerta tecnica o dell'offerta economica.
- Mancato possesso in capo al concorrente singolo/R.T.I./impresa ausiliaria – alla data di scadenza stabilita per la utile presentazione delle offerte – dei requisiti di ordine generale o speciale richiesti dal bando di gara o dal presente bando per la partecipazione alla procedura.
- Sussistenza effettiva delle cause di esclusione dell'art.80 et similia (esistenza della procedura fallimentare; sussistenza dell'interdizione antimafia; sussistenza di condanne definitive ostative; etc...) accertata dalla stazione Appaltante anche in via incidentale;
- La mancata costituzione, entro la data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta, della cauzione provvisoria, se dovuta (la semplice mancata allegazione materiale alla documentazione di gara della cauzione provvisoria comunque costituita prima della scadenza del termine di partecipazione alla gara, è invece regolarizzabile).
- L'omesso o insufficiente versamento - **qualora dovuto** – del contributo in favore dell' A.N.A.C. entro la data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta (la semplice mancata allegazione materiale alla documentazione di gara dell'attestazione del versamento comunque effettuato prima della scadenza del termine di partecipazione alla gara, è invece regolarizzabile, così come il pagamento comunque effettuato prima della scadenza del termine di partecipazione alla gara seppure seguendo modalità diverse **da quelle impartite dall'Autorità stessa**).
- Nei casi di avvalimento, la mancata produzione del contratto di avvalimento o contratto di avvalimento non conforme alle prescrizioni dettate dall'art. 89, primo comma, ultimo periodo del Codice.
- **La mancata manifestazione di volontà di fare ricorso all'istituto del R.T.I.; fermo restando che nel caso in cui detta volontà risulti invece comunque effettivamente manifestata, potrà trovare applicazione l'istituto del soccorso istruttorio per sanare la eventuale mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale dei rispettivi elementi/dichiarazioni sostitutive;**

La mancata presentazione di dichiarazioni e/ o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione ai sensi dell'art. 48 comma 4 del Codice) sono sanabili.

Il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è **sanabile**.

Sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 198/2006 e l'omessa attestazione della trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali ed ai consiglieri regionali di parità; **si precisa che il soccorso istruttorio opererà solo se il rapporto e la relativa attestazione sono antecedenti il termine di scadenza stabilito per la presentazione delle offerte.**

Non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa dichiarazione sull'obbligo di assicurare in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo "altri motivi di esclusione" della presente lettera di invito.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 83 comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai

sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

Offerta tecnica: Punteggio massimo 80

Offerta economica: Punteggio massimo 20

Totale: punteggio massimo 100

Non è prevista alcuna soglia di sbarramento per il punteggio dell'offerta tecnica il cui superamento è propedeutico per l'ammissione alla fase economica della procedura.

La valutazione dell'offerta avverrà da parte di una Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice, sulla base dei criteri che seguono.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. Nella colonna identificata con la lettera "D" vengono indicati i "Punteggi qualitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice

B		OFFERTA TECNICA	Punti Max (D)
B1	Valutazione Curriculum / curricula vitae del/dei Supervisore/i	Titoli superiori a quelli richiesti	5
		Esperienza professionale nel ruolo superiore ai 5 anni	5
		Esperienza professionale maturata in organizzazioni di medie/grosse dimensioni (>100 dipendenti)	5
		Esperienza di supervisione nei servizi pubblici	5
		Totale criterio B.1	20
B2	Congruità, adeguatezza, completezza del progetto gestionale	Illustrazione del progetto di Supervisione con riferimento agli obiettivi delle diverse attività, all'approccio metodologico, alla proposta organizzativa per il coinvolgimento del target.	35
		Aderenza del progetto gestionale alle indicazioni contenute nel Piano nazionale degli interventi e dei servizi Sociali 2021/2023 scheda 2.7.2	5
		Totale criterio B.2	40
B3	Integrazione con l'Ufficio di Piano del Comune di Picerno capofila promotore	Illustrazione delle modalità di raccordo con la struttura con particolare riferimento al coinvolgimento delle posizioni apicali (Dirigente, Posizioni Organizzative e coordinatori).	20
		Totale criterio B.3	20
Totale			80

Qualora il concorrente non presenti elementi esaustivi tali da permettere alla Commissione di formulare una valutazione, la stessa non attribuirà alcun punteggio al criterio non approfondito dal concorrente medesimo

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno dei criteri qualitativi di cui alle lettere da B1 a B3, cui è assegnato un punteggio massimo espresso nella colonna "D" della tabella n. 3, si applica il metodo del confronto a coppie tra le offerte presentate previsto al paragrafo V delle Linee Guida n. 2 di attuazione del Codice citate: ciascun commissario confronta l'offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6.

Al termine dei confronti si trasforma, per ciascun commissario, la somma delle preferenze attribuite mediante il "confronto a coppie" in coefficienti variabili tra (0) zero e (1) uno e si calcola la media dei coefficienti.

In conformità all'indirizzo previsto dalla giurisprudenza prevalente secondo cui il punteggio da prendere in considerazione, ai fini esclusivi della verifica di anomalia, è quello effettivo e non quello più alto risultante dall'attività di riparametrazione, ai concorrenti verranno attribuiti i punteggi mediante la formula di cui al metodo aggregativo compensatore sotto indicata, in base ai coefficienti medi ottenuti con la modalità descritta al paragrafo precedente.

Nel caso in cui risultasse impossibile utilizzare il metodo del confronto a coppie previsto per la valutazione dei criteri di natura qualitativa per la presenza di un numero di offerte valutabili inferiore a tre, troverà applicazione il metodo discrezionale di seguito indicato.

Per ciascun criterio tecnico oggetto di valutazione, l'attribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio), variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara, così individuati:

Valutazione	Coefficiente
Nessun elemento fornito	0
Non significativi	0,1
Eccessivamente scarsi	0,2
Carenti o frammentari	0,3
Incompleti e superficiali	0,4
Presenti ma insufficienti o non adeguati	0,5
Presenti in misura sufficiente	0,6
Presenti in misura più che sufficiente ed adeguata	0,7
Completi ed adeguati	0,8
Completi ed adeguati con caratteristiche apprezzabili	0,9
Con caratteristiche di eccellenza	1

Anche in questo caso, come già previsto per il confronto a coppie, ai soli fini della verifica di anomalia, il coefficiente medio ottenuto per ogni criterio di valutazione verrà moltiplicato, senza alcun passaggio di riparametrazione, per il punteggio massimo attribuibile per tale criterio valutativo

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento prezzo un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite interpolazione lineare - cfr. linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. IV.

secondo la seguente formula:

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) = X * A_i / A_{\text{soglia}}$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{\text{soglia}}) = X + (1 - X) * [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

A_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo;

A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte dei concorrenti;

$X = 0,9$;

A_{max} = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente;

METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = Cai * Pa + Cbi * Pb + Cni * Pn$$

dove

Pi = punteggio attribuito al concorrente i-esimo

Cai = coefficiente del criterio di valutazione a del concorrente i-esimo;

Cbi = coefficiente del criterio di valutazione b del concorrente i-esimo;

Cni = coefficiente del criterio di valutazione n del concorrente i-esimo;

Pa = peso (punteggio massimo) del criterio di valutazione a;

Pb = peso (punteggio massimo) del criterio di valutazione b;

Pn = peso (punteggio massimo) del criterio di valutazione n

In caso di due o più concorrenti, allo scopo di preservare l'equilibrio tra i diversi criteri qualitativi e quantitativi (questi ultimi riferiti unicamente all'offerta economica) dell'offerta, ai fini della formazione della graduatoria e dell'aggiudicazione della procedura, i coefficienti medi di ciascun criterio qualitativo verranno riparametrati attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto e agli altri concorrenti un coefficiente conseguentemente proporzionale. Quindi tali coefficienti riparametrati verranno moltiplicati per il punteggio massimo attribuibile per ogni criterio valutativo. Non si procederà alla riparametrazione in caso di ammissione alla gara di un solo concorrente. Risulterà aggiudicataria l'offerta che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto. Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di ammissione alla gara di un solo concorrente purché l'offerta sia ritenuta idonea.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Si precisa altresì che si applicheranno le seguenti disposizioni:

Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) primo periodo del D. Lgs. 50 del 2016 e ss. mm e ii: "Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti". Resta salvo quanto previsto dal secondo e terzo periodo del predetto comma 1.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

È in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nella presente lettera di invito per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

Qualora il numero delle offerte valide sia almeno pari a 10 si procederà all'esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia di cui all'art. 97 comma 2, restando comunque ferma la facoltà di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa.

Si procederà all'aggiudicazione con determinazione dirigenziale, solo dopo che i controlli in capo all'aggiudicatario saranno completati con esito positivo. Tuttavia l'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di adottare la determinazione di aggiudicazione definitiva anche prima di procedere a detti controlli, subordinando però espressamente l'efficacia del provvedimento alla verifica del possesso dei requisiti.

Ai sensi del comma 12 dell'art. 80 in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne darà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, disporrà l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi della comma 1 della predetta norma, sino a 2 anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Il contratto di appalto verrà stipulato a cura del Comune proponente la gara.

La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Nel caso che le Informazioni Antimafia di cui all'art. 91 del D. Lgs. 159/2011 abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore maturato del contratto, salvo maggior danno. Tale penale sarà applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte dei maggiori costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti dalla risoluzione.

Si precisa infine che, ai sensi dell'art.12, secondo periodo Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7.3.2018 n. 49 "il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate".

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

Le offerte telematiche devono essere inviate alla Stazione Appaltante entro e non oltre le ore **12.00** del giorno **04/10/2023**

Al fine della presentazione delle offerte, gli operatori economici devono:

- i.a accedere al Portale;
- i.b individuare la procedura di gara, attraverso la voce "Richieste di offerta" nell'Area personale;
- i.c selezionare il tasto "Presenta offerta", posto in fondo alla pagina;
- i.d inserire i dati richiesti dalla procedura, seguendo gli step "Inizia compilazione offerta", "Busta amministrativa", "Busta Tecnica", "Busta economica", "Riepilogo", "Conferma e invio offerta".

Al fine della corretta presentazione dell'offerta, l'operatore economico prende visione Guida alla presentazione delle offerte telematiche.

Il soggetto titolato a operare sulla piattaforma di e-procurement è:

- in caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, il consorzio, fermo restando che la documentazione deve essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, anche da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara;
- in caso di partecipazione alla gara di operatore economico costituito da imprese riunite o da riunirsi nelle forme di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), e g), del Codice, l'impresa indicata come mandataria/capogruppo, fermo restando che la documentazione deve essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento temporanei di imprese, il consorzio ordinario o il GEIE.

Non sono ammesse offerte presentate in modalità cartacea o trasmesse via PEC.

L'invio dell'offerta telematica entro i termini sopra riportati è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione, salvo i casi di comprovati malfunzionamenti della piattaforma.

Tutta la documentazione richiesta deve essere presentata firmata digitalmente, salvo diversa indicazione da parte dell'amministrazione.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno e per quanto di propria competenza.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione dell'offerta, fa fede la data e l'ora dell'invio della stessa.

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella "Busta economica", costituisce causa di esclusione.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite dalla piattaforma e, oltre a essere non più modificabili o sostituibili, non possono essere aperte fino alla data stabilita per la prima seduta pubblica.

Il caricamento di tutta la documentazione richiesta dall'Amministrazione non equivale automaticamente all'invio dell'offerta, che si intende perfezionato solo a seguito dell'esplicita selezione da parte dell'operatore economico della voce "Conferma e invia l'offerta". L'operatore economico riceve una e-mail indicante data e ora della presentazione, nonché il numero di protocollo, a notifica dell'avvenuta trasmissione.

L'accettazione dell'offerta è garantita esclusivamente dalla protocollazione.

Il concorrente può presentare una nuova offerta, sostitutiva a tutti gli effetti della precedente, entro e non oltre il termine sopra indicato. Non è necessario provvedere a comunicare all'Amministrazione il ritiro dell'offerta precedentemente inviata, poiché l'annullamento e la sostituzione della stessa sono gestite automaticamente dalla piattaforma. Ulteriori approfondimenti sono riportati nella Guida alla presentazione delle offerte telematiche.

Il plico telematico dovrà contenere:

- A - Documentazione amministrativa;
- B – Offerta tecnica
- C - Offerta economica

Contenuto della Busta “A - Documentazione amministrativa”

Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:

1. Pena l'esclusione, domanda di partecipazione, **in bollo**, sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all'originale della relativa procura ed il procuratore speciale è tenuto a rendere le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di carattere generale di cui al comma 1 dell'art. 80 del Codice. Si precisa che nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

Il concorrente nella domanda di partecipazione dovrà inoltre:

- a indicare il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC, il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
- b indicare le posizioni INPS, INAIL, e l'agenzia delle entrate competente per territorio;
- c attestare di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
- d dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e

ss.mm. che:

- d.a il numero totale di dipendenti è pari a.....
- d.b se dovuto, di aver assolto agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68
- d.c di aver preso visione di tutta la documentazione di gara e segnatamente del Bando e del Disciplinare di Gara, e dei Capitolati Tecnico e Prestazionale e di Polizza, documenti i quali non richiedono ulteriori interpretazioni e spiegazioni, nonché di essere a conoscenza di ogni altro elemento che possa influire sulla determinazione dei tassi e dei premi annuali, e conseguentemente **di accettare tutte le clausole senza riserva alcuna**, impegnandosi, in caso di aggiudicazione ad eseguire il servizio secondo le prescrizioni medesime;

- d.d di non incorrere in alcune delle condizioni di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm ed ii;
- d.e di non incorrere nella specifica incapacità di contrattare di cui all'art. 53, comma 16-ter del d. Lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 42 della legge 190/2012;
- d.f di non essere stati interdetti dalla partecipazione alle procedure finanziate con i fondi PNNR o PNC, in quanto, occupando un numero pari o superiori a quindici dipendenti, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto di appalto, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, delle retribuzioni effettivamente corrisposte.
- d.g di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare alle nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile una quota almeno pari al 30% ed a quella femminile una quota almeno pari al 30%.
- d.h di accettare senza riserva alcuna le disposizioni contenute nella Deliberazione della Giunta della Provincia di Potenza n. 85 del 25/09/2014 recante "Approvazione del patto di integrità in materia di contratti pubblici".
- d.i il possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:
 - 1.a (persone giuridiche) di essere iscritto nel Registro della CCIAA, ovvero in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, se trattasi di concorrente cittadino di altro stato membro non residente in Italia, in conformità a quanto previsto dall'art. 83 comma 3 del Codice, per attività simili a quelle oggetto della presente procedura- *ovvero*
 - 1.b (persone fisiche) di essere in possesso di partita IVA individuale- *ovvero*
 - 1.c (cooperative) di essere iscritto all'albo delle Società Cooperative, o per le Cooperative Sociali di essere iscritto all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali della Regione di competenza- *ovvero*
 - 1.d (enti del terzo settore) di essere iscritto al RUNTS o all'apposito albo regionale
- d.j il possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnico professionale: Aver svolto almeno un servizio analogo al servizio oggetto dell'affidamento, rivolti ad operatori sociali e socio sanitari, per un periodo di durata non inferiore a 18 mesi anche non consecutivi negli ultimi cinque anni, a favore di soggetti pubblici o privati.

2. Pena l'esclusione, DGUE compilato secondo le istruzioni contenute a nella presente lettera di invito da inserire all'interno della busta amministrativa.

L'operatore economico che partecipa per proprio conto deve produrre un solo DGUE, Nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti, il DGUE deve essere prodotto a pena di esclusione da ciascuna impresa che costituisce o costituirà il raggruppamento o consorzio

Nel caso di consorzio stabile, di consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzio tra imprese artigiane, il DGUE deve essere prodotto a pena di esclusione, anche da parte delle imprese consorziate per le quali il consorzio dichiara di partecipare.

Nel caso di avvalimento anche l'impresa ausiliaria dovrà compilare e produrre il D.G.U.E. elettronico così come stabilito nel successivo punto relativo all'avvalimento.

N.B. Il D.G.U.E. deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico dichiarante o da altra persona dotata di poteri di firma

3) (solo in caso di Consorzio e di Società diverse dalla Società in nome Collettivo e dalla Società in Accomandita Semplice) - Pena l'esclusione, dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, effettuata dal legale rappresentante, la quale attesti la composizione societaria dell'impresa, indicando, in particolare, il capitale sociale, la ripartizione delle quote di proprietà e ed i dati anagrafici completi dei soggetti detentori delle quote

4) Pena l'esclusione, Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, effettuata dal titolare ed il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico, il socio unico persona fisica ed il socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, i quali attestano l'inesistenza delle situazioni indicate al comma 1 al comma 2 ed al comma 5 lett. L dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm e ii. Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci;

Si fa presente che il firmatario dell'istanza di partecipazione può in alternativa alla dichiarazione resa dai soggetti di cui sopra, dichiarare "per quanto a propria conoscenza" che non ricorrono nei confronti dei soggetti di cui sopra le cause di esclusione di cui al comma 1, comma 2, comma 5, lett. L dell'art. 80 del D. Lgs 50/2016.

5) Pena l'esclusione, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, i sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, del legale rappresentante dalla quale risulti che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando:

- a) non è stato sostituito né è cessato dalla carica il titolare ed il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico, il socio unico persona fisica ed il socio di maggioranza in caso di società numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
- b) Ovvero, qualora sia intervenuta una sostituzione o cessazione dei predetti soggetti, indichi i nominativi, i dati anagrafici e carica ricoperta dei soggetti cessati e dichiari che nei loro confronti non siano stati emessi sentenze o decreti di cui al comma 1 e comma 2 dell'art. 80 del Codice;

c) Ovvero, qualora sia intervenuta una sostituzione o cessazione dei predetti soggetti e siano stati pronunciati sentenze o decreti di cui al comma 1 e comma 2 dell'art. 80 del Codice, indichi i nominativi, dati anagrafici e carica ricoperta dei soggetti cessati e condannati e dichiari che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;

6 Pena l'esclusione, una dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 48 del D.P.R. 445/00, nella quale devono essere riportate tutte le informazioni contenute nel Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio di cui è in possesso il concorrente ovvero nell'equivalente certificazione di iscrizione ai registri professionali o commerciali del proprio stato, se trattasi di concorrenti di altro stato membro non residenti in Italia

7 Pena l'esclusione, una dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 48 del D.P.R. 445/00, nella quale devono essere riportate tutte le informazioni contenute nell'attestazione S.O.A. regolarmente autorizzata e in corso di validità, di cui è in possesso il concorrente. Tale attestazione SOA dovrà essere adeguata alle categorie ed agli importi da appaltare con riferimento, per le prestazioni di esecuzione lavori, alla categoria prevalente, per l'importo totale di qualificazione, ovvero con riferimento alla categoria prevalente e alle categorie delle lavorazioni diverse dalla prevalente ed ai corrispondenti loro singoli importi, qualora il concorrente partecipi come soggetto singolo.

Se i concorrenti partecipano in **ATI del tipo orizzontale** la dichiarazione predetta dovrà essere relativa ad attestazione S.O.A. regolarmente autorizzata, in corso di validità, adeguata alle categorie ed agli importi da appaltare con riferimento alla categoria prevalente per l'importo totale di qualificazione. Se i concorrenti partecipano in **ATI del tipo verticale**, la dichiarazione relativa ad attestazione S.O.A. prodotta dovrà essere adeguata alle categorie ed agli importi da appaltare con riferimento alla categoria prevalente per la capogruppo ed alle categorie scorporabili per le mandanti.

8) Nel caso di ricorso all'A.T.I.:

a) se non ancora riunita formalmente, la dichiarazione di partecipazione in raggruppamento deve essere sottoscritta, pena l'esclusione, da tutti i rappresentanti legali delle imprese associate; deve specificare il tipo di A.T.I. prescelto con l'indicazione dell'impresa capogruppo, le categorie dei lavori per le quali le imprese si associano- in caso di ATI verticale-, le quote di partecipazione corrispondenti alla quota di esecuzione dei lavori - in caso di ATI orizzontale - e l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, si uniformeranno alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle Associazioni temporanee e che le stesse conferiranno mandato collettivo alla capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti (art. 48 comma 7 del Codice dei contratti) e che entro il termine indicato nella comunicazione di affidamento dell'appalto, produrranno atto notarile di raggruppamento temporaneo di imprese dal quale risulti:

- il conferimento di mandato speciale, gratuito ed irrevocabile a chi legalmente rappresenta l'impresa capogruppo;
- l'inefficacia nei confronti dell'Ente appaltante, della revoca del mandato stesso per giusta causa;
- l'attribuzione al mandatario, da parte delle imprese mandanti, della rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti dell'Ente appaltante per tutte le operazioni e

gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori fino alla estinzione di ogni rapporto.

b) se già riunita formalmente, dovrà produrre l'atto notarile di cui alla lettera a). In tale caso la dichiarazione di partecipazione in raggruppamento potrà essere sottoscritta esclusivamente da i rappresentanti legali della capogruppo;

Le imprese mandanti, sono tenute, ciascuna **a pena di esclusione**, ad allegare all'offerta presentata dalla capogruppo il D.G.U.E. debitamente sottoscritto dal legale rappresentante, compilato secondo le indicazioni di cui al punto 2 e le Dichiarazioni di cui al punto 3 4 5 6 e 7 predette.

9) Nel caso di partecipazione da parte di consorzio lo stesso dovrà produrre, pena l'esclusione:

- a) Atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
- b) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio concorrente alla gara di cui all'art. 45 comma 2 lettera b) e c) del Codice dei contratti con l'indicazione del soggetto che eseguirà i lavori. Qualora il soggetto indicato sia a sua volta un consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lettera b) e c) del Codice dei Contratti, dovrà essere indicata, pena l'esclusione, l'impresa che eseguirà i lavori. Qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;
- c) L'impresa esecutrice indicata in sede di gara dovrà presentare, pena l'esclusione del consorzio stesso, i documenti di seguito indicati il D.G.U.E. debitamente sottoscritto dal legale rappresentante, compilato secondo le indicazioni di cui alla lettera b) e le Dichiarazioni di cui al punto 3 4 5 e 6 predette.

10) "PASSOE" rilasciato dal sistema FVOE dell'ANAC debitamente sottoscritto.

Si precisa che:

- nel caso di raggruppamento temporaneo, di consorzio ordinario di concorrenti o di GEIE il PASSOE dovrà contenere l'elenco di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, il consorzio ordinario di concorrenti, il GEIE, nonché delle eventuali imprese ausiliarie, ed essere firmato digitalmente da tutte le imprese indicate nell'elenco. Il PASSOE sarà inserito a sistema della mandataria.

- nel caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettere b) e c) del Codice dovranno essere inserite nel PASSOE del concorrente anche le imprese consorziate esecutrici con relativa firma digitale;

Trattandosi di strumento necessario per l'espletamento dei controlli, qualora il PASSOE non fosse prodotto, o quello presentato non fosse conforme, sarà attivata, nei confronti del concorrente la procedura di soccorso istruttorio, con l'assegnazione di un termine a pena di esclusione per la produzione o l'integrazione del PASSOE.

11) Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'Autorità di € **18,00** di cui al paragrafo PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AUTORITÀ della presente lettera di invito.

12) (per i soli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti) COPIA DELL'ULTIMO RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE, redatto ai sensi dell'art. 46 comma 2 del D. Lsg. 198/2006 (Codice delle pari opportunità) con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze

sindacali aziendali ed ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali ed alla consigliera ed al consigliere regionale di parità.

Si precisa che, in caso di partecipazione in forma associata, copia del predetto rapporto deve essere presentata da ciascuna delle seguenti imprese, sempre che su di essa incomba l'obbligo di redazione del rapporto:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti (del consorzio ordinario) o GEIE;
- dal Consorzio (di cui alle lettere b) e c) del comma 2 art. 45 del Codice) e dalle imprese consorziate come esecutrici.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE IN CASO DI AVVALIMENTO

In caso di avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice dei contratti l'impresa ausiliata (concorrente), pena l'esclusione, dovrà, inoltre, presentare i seguenti documenti:

- a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b) copia conforme all'originale dell'attestazione SOA di cui è in possesso l'impresa ausiliaria o una dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 48 del D.P.R. 445/00, nella quale devono essere riportate tutte le informazioni contenute nell'attestazione S.O.A. regolarmente autorizzata e in corso di validità, di cui è in possesso l'impresa ausiliaria;
- c) contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell'art. 18 del DPR 445/2000, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; Tale contratto **a pena di nullità** deve contenere:
 - oggetto e specificazione dei requisiti forniti;
 - risorse e mezzi (personale, attrezzature etc) messi a disposizione dall'impresa ausiliaria per l'esecuzione dell'appalto, in modo determinato e specifico;
 - durata;
 - ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.
- d) una dichiarazione con cui l'impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- e) D.G.U.E. da presentarsi distintamente anche per l'impresa ausiliaria
- f) Dichiarazioni di cui al punto 1,3,4 5 ,6 e 7 predette da parte dell'impresa ausiliaria.

CONTENUTO DELLA BUSTA “B – “OFFERTA TECNICA”

LA “BUSTA TECNICA” DEVE CONTENERE, A PENA DI ESCLUSIONE, LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE, FIRMATA DIGITALMENTE:

- Relazione di un massimo di 6 pagine (fronte - retro), quindi n. 12 facciate esclusi dal conteggio della pagine i curricula ed eventuali allegati tipo elaborati grafici, cronoprogrammi

ecc, formato A4 font Times New Roman, carattere 12, avendo cura di indicare ordinatamente tutti gli elementi oggetto di valutazione secondo i criteri di cui a pag. 16 di questo Bando.

Si precisa che l'offerta tecnica non dovrà, pena l'esclusione, contenere alcun riferimento di tipo economico. le pagine eccedenti il suddetto limite massimo non saranno valutate dalla Commissione giudicatrice.

- curriculum sotto forma di dichiarazione ex dpr 445/2000 e autorizzazione al trattamento dei dati personali;

- attestati corsi di formazione dichiarati;

- attestati titoli accademici (ulteriori rispetto al minimo essenziale per la partecipazione);

L'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente dal Legale rappresentante dell'impresa o da persona abilitata ad impegnare validamente la stessa.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario l'offerta e le eventuali correzioni devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, da tutti i rappresentanti delle imprese associate.

NEL CASO IN CUI VENGA PRESENTATO ATTO NOTARILE DI RAGGRUPPAMENTO O DI COSTITUZIONE DEL CONSORZIO, L'OFFERTA E LE CORREZIONI POSSONO ESSERE SOTTOSCRITTE DALLA SOLA IMPRESA CAPOGRUPPO.

CONTENUTO DELLA BUSTA “B – “OFFERTA ECONOMICA”

La “Busta economica” deve contenere la seguente documentazione, firmata digitalmente:

d **Offerta economica**, generata automaticamente dalla piattaforma, secondo lo schema predisposto dalla Stazione appaltante indicante:

- il ribasso percentuale offerto per la realizzazione dei lavori, da esprimere in cifre e lettere, IVA e oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi;
- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa devono risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. L'Amministrazione procede alla valutazione di merito circa l'adequatezza dell'importo in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta;
- la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice.

L'offerta economica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore concorrente in forma singola o del consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b) e c), del Codice, oppure dal legale rappresentante del soggetto mandatario in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE già costituito, oppure, nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE, da tutti i legali rappresentanti dei soggetti costituendo il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio o gruppo.

Nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante del concorrente, va trasmessa la relativa procura.

Al fine del corretto inserimento dell'offerta, l'operatore economico prende visione della Guida alla presentazione delle offerte telematiche.

Il ribasso percentuale potrà essere espresso con un massimo di tre decimali.

Ai fini del calcolo dell'anomalia, si terrà conto delle prime tre cifre decimali, qualora i decimali fossero in numero maggiore si procederà ad arrotondare per eccesso o per difetto al terzo decimale.

Le offerte condizionate e con riserve sono considerate nulle.

Non sono ammesse le offerte trasmesse per telegramma, telex, telefono, fax, posta elettronica, ovvero espresse in modo indeterminato.

Sono ammesse solamente offerte a ribasso. L'aggiudicazione sarà definitiva ad unico incanto.

TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA: E' consentito agli offerenti di svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 giorni dalla presentazione della stessa in caso di mancata aggiudicazione entro detto termine. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32 comma 4 del Codice di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La prima seduta di gara avrà luogo presso la **Provincia di Potenza – Ufficio Pianificazione e sviluppo informatico –Area Gare_ SUA, Piazza Mario Pagano – 85100 – Potenza** il giorno **05/10/2023** alle ore **09.30**

Le sedute di gara non saranno pubbliche in quanto “ la modalità telematica di svolgimento della gara, con caricamento della documentazione su piattaforma informatica messa a disposizione dei concorrenti, consente di tracciare in maniera incontrovertibile i flussi di dati tra i singoli operatori partecipanti, garantendo un'immediata e diretta verifica della data di confezionamento dei documenti trasmessi, della loro acquisizione e di ogni eventuale tentativo di modifica” (Consiglio di Stato n. 1700/2021).

Il concorrente, pertanto, può prendere evidenza delle risultanze dei lavori dell'Amministrazione, attraverso l'Area personale della piattaforma, visualizzando le singole fasi di gara. Per le modalità operative, si fa rinvio al paragrafo VIII della “Guida per la presentazione di un'offerta telematica”.

Tale seduta se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti mediante pubblicazione con congruo anticipo sul Profilo del Committente, raggiungibile al link www.suaprovinciapotenza.it, alla pagina dedicata alla presente procedura.

Parimenti le successive sedute saranno comunicate ai concorrenti mediante pubblicazione con congruo anticipo sul profilo del committente, raggiungibile al link www.suaprovinciapotenza.it, alla pagina dedicata alla presente procedura e avranno valore di notifica agli effetti di legge.

Le sedute di gara relative alla disamina della documentazione amministrativa ed alla apertura delle offerte tecniche verranno svolte da un apposito seggio composto dal Responsabile P.O. della SUA o da un suo delegato e da due componenti la predetta SUA

La disamina e valutazione delle offerte tecniche e l'apertura e disamina delle offerte economiche, con relativa redazione di graduatoria degli offerenti e formulazione della proposta

di aggiudicazione, verranno svolte da un'apposita Commissione tecnica nominata subito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Il presidente di seggio verificherà la completezza e correttezza della documentazione amministrativa presentata ed in particolare:

1. a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate e, in caso negativo, ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono, o procedere al soccorso istruttorio.;
2. a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
3. a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara;

Nel caso in cui sia dato luogo al soccorso istruttorio, la seduta di gara verrà sospesa per l'esperimento dello stesso.

Immediatamente al termine delle verifiche di tipo amministrativo o se del caso una volta terminata la fase di soccorso istruttorio, il presidente di gara procederà all'apertura delle offerte tecniche ed alla verifica dell'adempimento delle prescrizioni meramente formali relative alle stesse. In seguito trasmetterà le offerte tecniche ammesse alla commissione, la quale in una o più sedute riservate procederà all'esame delle stesse ed all'assegnazione dei punteggi.

Dell'espletamento delle sedute riservate non si darà alcun avviso ai concorrenti.

Con avviso pubblicato sul Portale si procederà all'indicazione della data prevista per la seduta di apertura delle offerte economiche.

In tale seduta il Presidente della Commissione dopo aver dato lettura dei punteggi ottenuti dai concorrenti in gara sulle offerte tecniche provvederà all'apertura delle offerte economiche, a dar lettura dei ribassi offerti da ciascun concorrente, ad attribuire il relativo punteggio alle offerte economiche secondo le modalità indicate nel bando, a sommare i punteggi relativi all'offerta tecnica ed all'offerta economica ed alla redazione della graduatoria definitiva delle offerte valide.

In seguito verificherà la sussistenza di offerte potenzialmente anomale in applicazione della soglia definita dall'art. 97, comma 3 del D. Lgs. 50/2016:

- qualora il concorrente primo in graduatoria abbia conseguito un punteggio tecnico e/o economico superiore alla predetta soglia a proporre l'aggiudicazione in favore del medesimo, fatte salve le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento;
- qualora, il concorrente primo in graduatoria abbia conseguito un punteggio tecnico ed economico superiore alla predetta soglia, a chiudere la seduta ed a trasmettere l'offerta e le eventuali giustificazioni presentate al RUP per la fase della valutazione dell'anomalia ai sensi del predetto art. 97

L'esito delle valutazioni dell'anomalia dell'offerta sarà comunicato dal RUP al Presidente della Commissione, la quale, una volta riaperta la seduta di gara, proporrà l'aggiudicazione in favore del concorrente primo in graduatoria, qualora l'offerta sia stata ritenuta congrua, fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento ovvero, in caso contrario dichiara l'esclusione dell'offerta che, all'esito del procedimento di verifica è risultata non congrua e procede analogamente nei confronti del concorrente collocato al secondo posto in graduatoria.

In seguito si redigerà la proposta di aggiudicazione dell'appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta.

La proposta di aggiudicazione diventa aggiudicazione con la relativa approvazione da parte del Comune proponente la gara che può avvenire nei trenta giorni successivi. Decorso 30 giorni, la proposta di aggiudicazione si intende comunque approvata. In ogni caso l'aggiudicazione, ancorché approvata, diviene efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti (artt.li 33 e 34 del Codice degli appalti).

Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva e comunque non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi del Codice degli appalti. Il termine dilatorio sopra previsto non si applica nei casi di cui all'art. 32 comma 10 del Codice.

Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 145, comma 4, del codice del processo amministrativo, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.

VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE istituito presso l'ANAC.

I controlli verranno effettuati sul concorrente e, in caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, sull'impresa consorziata indicata come esecutrice, sull'eventuale cooptata, nonché sull'impresa ausiliaria.

Ai fini della comprova del rispetto delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001, al migliore offerente sarà richiesto di produrre l'elenco dei dipendenti e consulenti nei tre anni antecedenti alla data di scadenza di presentazione delle offerte.

In caso di esito negativo delle verifiche la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC.

La stazione appaltante aggiudicherà quindi al secondo in graduatoria procedendo altresì nei suoi confronti alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 47 comma 3 del D.L. 77/2021, **gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta**, non tenuti alla

redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 11/04/2006 n. 198, **sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto**, a consegnare alla stazione appaltante una **relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile** in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali ed alla consigliera ed al consigliere regionale di parità.

La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 46 comma 6 del citato D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 29/07/2021 n. 108, nella misura già contemplata dall'art. 2.18 del c.s.a. per la ritardata esecuzione delle opere di cui all'art. 113bis del Codice, ossia pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e nel limite massimo del 10% sempre dell'ammontare netto contrattuale quale percentuale massima complessiva delle penali che non può comunque essere superata; la penale prevista dall'art. 2.18 del c.s.a. è pertanto comprensiva anche della quota sanzionatoria per inadempimento degli obblighi di cui al comma 3. Inoltre la violazione dell'obbligo di cui al comma 3 produce l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

Ai sensi dell'art. 47, comma 3-bis del D.L. 77/2021, **gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindi dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto**, a consegnare alla stazione appaltante una **relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla L. 12/03/1999 n. 68**, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 47 comma 6 del citato D.L. 77/2021, nella misura già contemplata dall'art. 2.18 del c.s.a. per la ritardata esecuzione delle opere di cui all'art. 113bis del Codice, ossia pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e nel limite massimo del 10% sempre dell'ammontare netto contrattuale quale percentuale massima complessiva delle penali che non può comunque essere superata; la penale prevista dall'art. 2.18 del c.s.a. è pertanto comprensiva anche della quota sanzionatoria per inadempimento degli obblighi di cui al comma 3bis.

La predetta penale si applica anche al mancato rispetto della quota del 30% di assunzioni di giovani e del 30% per quelle femminili (co4 - art. 47 - D.L. 77/2021).

ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO GIURISDIZIONALE:

TAR BASILICATA – Via Rosica, 89 – 85100 – Potenza. Ai sensi degli artt. 119 e 120 del D. Lgs. 104/2010 gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture sono impugnabili unicamente mediante ricorso al TAR competente nel termine di 30 giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 76 comma 5 del Codice. Restano comunque valide le regole ed i tempi di impugnazione di altri provvedimenti direttamente lesivi di cui all'art. 76 del Codice.

TUTELA DELLA PRIVACY – ACCESSO AGLI ATTI:

I dati personali relativi agli operatori economici partecipanti alla gara saranno trattati dalla Provincia, nella propria qualità di Titolare del trattamento, in conformità al Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR) ed al D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018 (Codice

Privacy) e saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara. Tali dati personali saranno trattati senza necessità di ottenere il consenso dell'interessato, in conformità all'art. 6, lettere b, c, e ed f, GDPR, per le seguenti finalità: (a) adempiere agli obblighi precontrattuali e contrattuali derivanti dall'eventuale conclusione del contratto; (b) rispettare le disposizioni di leggi e regolamenti (nazionali o comunitari), ovvero eseguire un ordine di Autorità giudiziarie o di organismi di vigilanza ai quali la Provincia è soggetta; (c) eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; (d) esercitare i diritti della Provincia, in particolare, quello, eventuale, di difesa in giudizio. Il conferimento dei dati per le finalità sopra menzionate è obbligatorio. La mancanza dei dati e/o l'eventuale espresso rifiuto al trattamento comporterà l'impossibilità per la Provincia di svolgere le proprie obbligazioni contrattuali oppure la possibile violazione di norme di legge e/o di richieste delle Autorità competenti. Per le finalità di cui sopra, i dati personali potranno essere resi accessibili: 1) a dipendenti e collaboratori della Provincia, nella loro qualità di addetti autorizzati al trattamento dei dati; 2) a terzi soggetti (ad esempio, provider per la gestione e manutenzione dei gestionali informatici) che svolgono attività in *outsourcing* per conto della Provincia, nella loro qualità di responsabili del trattamento; 3) ad Autorità di vigilanza, altri enti ed organismi pubblici. Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è l'avv. Antonio Virgallita.

Si fa rinvio al D.Lgs.50/2016, circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. Si applicano, inoltre, le disposizioni recate dalla L. n. 241/1990 e del D.P.R. n.184/2006 “ Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”.

La Responsabile P.O.
Dott.ssa Valentina Del Grosso

1. Allegati:
2. Modello domanda di partecipazione operatore economico singolo
3. Modello domanda di partecipazione raggruppamento temporaneo di imprese e consorzio ordinario
4. Modello domanda di partecipazione consorzio stabile e consorzio di società cooperative
5. DGUE
6. Modello dichiarazione punto 3
7. Modello dichiarazione punto 4
8. Modello dichiarazione punto 5
9. Modulo offerta economica